



ELENA BRESSAN
Notaio

N. 33.861 Rep.

N. 19.128 Racc.

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
"FONDAZIONE PER LA BIOLOGIA E LA MEDICINA
DELLA RIGENERAZIONE T.E.S.**

(Tissue Engineering and Signaling) Onlus"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventinove ottobre duemilaventi.

29 ottobre 2020

Essendo le ore 18.40 (diciotto e quaranta).

In Selvazzano Dentro, via De Sanctis n. 10.

Davanti a me dott.ssa Elena Bressan, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Padova, con sede in Conselve,

SI E' RIUNITO

il Consiglio di Amministrazione della "**FONDAZIONE PER LA BIOLOGIA E LA MEDICINA DELLA RIGENERAZIONE T.E.S. (Tissue Engineering and Signaling) Onlus**", con sede legale in Treviso via dell'Ospedale n. 1 e sede operativa in Selvazzano Dentro (PD), via De Sanctis n. 10, codice fiscale 02164260289, iscritta all'Anagrafe delle Onlus dal giorno 1° giugno 2007, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto, prot. n. 29562 dell'11 giugno 2007, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello Statuto della Fondazione alle norme del codice degli ETS (enti del terzo settore) D. Lgvo 117/2017,
2. Varie ed eventuali.

E' PRESENTE

- **PARNIGOTTO Pier Paolo**, nato a Padova il giorno 30 giugno 1947, domiciliato presso la sede della Fondazione, codice fiscale: PRN PPL 47H30 G224Y, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione predetta. Cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale mi richiede di redigere questo verbale ai sensi di legge.

PRESIDENZA DELL'ADUNANZA

Assume la presidenza dell'adunanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione PARNIGOTTO Pier Paolo, il quale,

CONSTATATO CHE

- la riunione del Consiglio di Amministrazione è stata regolarmente convocata a norma di Statuto;
- sono presenti presso il luogo della riunione: se medesimo, Presidente, CALORE Giuseppe, Vice Presidente, LESSIO Ugo, PRADAL Vanda, PELLEGRINI Gastone, GOBBATO Guido, MARTINI Fausto, Consiglieri, assente giustificato il consigliere GRANDI Claudio,

DICHIARA

validamente costituita la riunione a norma di statuto, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.

DISCUSSIONE

Il Presidente espone ai presenti che il 3 agosto 2017 è entrato in vigore il D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 che raccoglie in un unico testo legislativo, chiamato Codice del Terzo Settore, la normativa dedicata agli enti che esercitano in via esclusiva o principale attività di interesse generale senza scopo di lucro. La piena operatività di tale normativa è subordinata alla istituzione del Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore che ad oggi non risulta ancora operativo. Fino a tale momento continua-

Registrato a Padova

il 18/11/2020

al n° 39367 S. 1T

con € Esente

no ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro delle Onlus;

- allo scopo di evitare il rischio della perdita di status di Onlus a seguito della prossima abrogazione del D.Lgs 460/1997 prima di aver acquisito lo status di Ente del Terzo iscritto nel Registro RUNTS, si rende opportuno adeguare lo statuto alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 ed in particolare alle norme inderogabili o a quelle derogabili con espressa previsione statutaria rinnovandolo altresì in adeguamento alle nuove esigenze intervenute.

Allo scopo il Presidente richiama brevemente l'iter che ha condotto alla predisposizione di un testo di Statuto già acquisito nella sua versione integrale da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dai medesimi già informalmente condiviso del quale da me Notaio viene data lettura ai presenti.

DELIBERAZIONI

Chiusa la discussione, il Consiglio di Amministrazione della **"FONDAZIONE PER LA BIOLOGIA E LA MEDICINA DELLA RIGENERAZIONE T.E.S. (Tissue Engineering and Signaling) Onlus"**, all'unanimità e con voto espresso per alzata di mano:

DELIBERA

- A -

- Di adottare un nuovo testo di Statuto in adeguamento ed in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017, approvandone quindi il nuovo testo nella sua versione aggiornata, che si allega sub **"A"** al presente.

- B -

- Di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'attuazione della presente delibera, con i più ampi poteri, affinché, da solo possa apportare all'allegato statuto ogni non sostanziale aggiunta, modifica, precisazione o soppressione che potesse essere richiesta dalle competenti Autorità.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI VOTAZIONE E CHIUSURA ADUNANZA

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'adunanza alle ore 19.12 (diciannove e dodici).

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico della Fondazione.

Si chiede l'esenzione dall'imposta di Registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs 117/2017 e l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del medesimo D.Lgs 117/2017.

Il Comparente mi dichiara di voler ricevere tutta la documentazione relativa al presente atto al seguente indirizzo di posta elettronica:

ugo.lessio@gmail.com.

Io Notaio ho dato lettura al Comparente di quanto allegato al presente.

Di questo atto da persona di mia fiducia scritto e da me Notaio completato a mano su un foglio per tre facciate ho dato lettura al Comparente che lo approva.

E' sottoscritto alle ore 19.12 (diciannove e dodici).

F.to: Pier Paolo Parnigotto, Elena Bressan (L.S.).

STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE.

In forza di atto del 26 ottobre 2006 a rogito della dott.ssa Elena Bressan, notaio in Conselve (PD), rep. n. 17006, è costituita la Fondazione denominata "**Fondazione per la biologia e la medicina della rigenerazione T.E.S.** (Tissue engineering and signaling) onlus", avente personalità giuridica privata ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, in forma abbreviata "Fondazione TES onlus".

La Fondazione risponde ai principi della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dal DPR. 10.02.2000, n. 361 e dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

Quando sarà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore introdotto D.Lgs. 117/2017, la denominazione sarà "**Fondazione per la biologia e la medicina della rigenerazione T.E.S.** (Tissue engineering and signaling) ETS" in forma abbreviata "Fondazione TES ETS".

L'acronimo "ONLUS" sarà sostituito con "ETS"

La Fondazione ha sede legale in Treviso, Via dell'Ospedale n. 1 e sede operativa in Caselle di Selvazzano Dentro (Padova), Via De Sanctis n. 10.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Treviso non comporterà modifica statutaria e verrà, pertanto, effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione di trasferimento dell'indirizzo acquisterà efficacia verso terzi solo al momento dell'iscrizione del trasferimento nel Registro delle Persone Giuridiche o, quando sarà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore introdotto con D.Lgs. 117/2017, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S).

ART. 2 – SCOPI E FINALITÀ.

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale più sotto specificate.

Essa opera nell'ambito della Regione Veneto e può collaborare con enti pubblici e privati ed altri organismi che si interessano o perseguono finalità analoghe alle proprie anche in ambito nazionale e internazionale. La costituzione di sedi sussidiarie oltre l'ambito della Regione del Veneto potrà essere effettuata solo per fini promozionali e/o di rappresentanza.

La Fondazione si prefigge di promuovere e sviluppare le seguenti attività di interesse generale riconducibili ai settori e/o ambiti previsti dal codice del terzo settore D. Lgvo 117/2017, art.5:

I - in via prevalente:

- a. la ricerca scientifica di particolare interesse sociale (**lettera h**) e in particolare promuovere e gestire in proprio e non, nei luoghi e con le forme più opportune, la ricerca nel campo della biologia e della medicina rigenerativa, mediante tecniche, percorsi e metodologie compatibili con una visione etica della scienza puntata sulla centralità e l'unicità della persona umana;
- b. interventi e servizi sociali (**lettera a**) finalizzati a promuovere e gestire, in proprio e non, servizi e attività sociali attinenti l'ambito assistenziale, socio sanitario, culturale, ricreativo, formativo ed educativo, incluso l'alloggio sociale, rivol-

to ad ogni categoria di persone, in particolare persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

II – in via secondaria:

- a. interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente (**lettera e**) e specificamente promuovere e gestire, in proprio e non, servizi, attività e iniziative nel campo ecologico e ambientale per l'affermazione di una equilibrata ecologia umana;

III – in via secondaria e strumentale alle attività sopra indicate:

- a. curare e produrre pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che rientrano nelle aree di interesse istituzionale; fornire consulenze di esperti;
- b. promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento a mezzo di seminari, laboratori, convegni, corsi; produrre sussidi educativi, ecc.

La Fondazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà costruire, acquistare, vendere e permutare beni mobili e immobili, compiere tutte le operazioni strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale, partecipare a soggetti giuridici nonché assumere ed organizzare tutte le altre iniziative direttamente connesse, accessorie ed integrative alle sue finalità.

Ogni risorsa va investita o reinvestita per la realizzazione delle attività istituzionali.

La Fondazione può svolgere, ex art.6 del D.Lgs. 117/2017, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto D.Lgs. e dalle disposizioni attuative dello stesso.

La Fondazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 3 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI.

Il patrimonio della Fondazione è formato:

- dal fondo di dotazione come risultante dal bilancio nella misura prevista dalla normativa regionale;
- dai contributi, donazioni, offerte di fondi finalizzati, lasciti e liberalità di qualsiasi genere espressamente destinati ad incremento patrimoniale;
- da tutti i beni acquistati direttamente dalla Fondazione per il conseguimento dei propri fini.

Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che perseguano in tutto o in parte le medesime finalità.

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dai redditi del proprio patrimonio;
- dalle somme a qualsiasi titolo acquisite dall'ente;
- da contributi, donazioni, lasciti e sovvenzioni ricevute da enti pubblici e soggetti privati per le finalità proprie della Fondazione;
- da ricavi derivanti dalla prestazione di servizi e da ogni operazione economica e finanziaria connessa con l'espletamento delle finalità istituzionali.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione del-

le attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'importo delle quote di partecipazione finalizzate allo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 4 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE.

Membri della Fondazione sono:

- il “**fondatore**”
- i “**partecipanti**”.

Sono qualificati come “**fondatore**” le persone iscritte nell'apposito registro che hanno contribuito alla fondazione dell'ente e alla costituzione del fondo di dotazione.

Possono essere nominati “**partecipanti**” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche se privi di personalità giuridica, che contribuiscano alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi, mediante il versamento della quota di partecipazione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e/o mediante il conferimento di attività, anche professionali, di particolare rilievo e funzionali al perseguimento dei fini della Fondazione o mediante l'attribuzione di beni materiali e immateriali.

La nomina a “partecipante” è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I “fondatori” e i “partecipanti” costituiscono l'assemblea cui sono attribuite le competenze previste dal presente statuto.

I fondatori ed i partecipanti possono recedere dalla Fondazione, dandone preavviso almeno sei mesi prima.

Le persone giuridiche membri della Fondazione sono rappresentate dal legale rappresentante o da un suo delegato.

Art. 5 – REGISTRO UNICO DEI FONDATORI E DEI PARTECIPANTI.

È istituito il registro unico dei Fondatori e dei Partecipanti tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione, il quale potrà, su richiesta del Presidente della Fondazione, deliberare la cancellazione di nominativi in caso di decesso o di richiesta degli interessati o per gravi e comprovati motivi.

ART. 6 – ORGANI

Gli Organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale.

ART. 7 – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque e non più di undici membri eletti dalla assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti, che ne determina di volta in volta il numero.

I Consiglieri devono essere persone che per la loro competenza, professionalità, disponibilità e curriculum siano ritenute idonee alla amministrazione della Fondazione.

Almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione è rappresentato dai “partecipanti” della Associazione Italiana Donatori di Sangue, di seguito denominata AVIS, nelle sue articolazioni territoriali: comunali, provinciali, regionali e nazio-

nale. I partecipanti AVIS iscritti nel registro di cui all'art. 5 propongono all'assemblea elettiva un elenco concordato di candidati in possesso dei requisiti di cui al secondo comma del presente articolo.

Le norme per lo svolgimento delle elezioni sono approvate dal Consiglio di Amministrazione in apposito regolamento.

I Consiglieri durano in carica cinque anni e sono rinnovabili. Il Consiglio rimane in carica comunque fino a che non sia insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione.

In caso di dimissioni, morte o decadenza il componente viene surrogato dall'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti alla prima riunione utile.

Hanno diritto a partecipare al Consiglio di Amministrazione il Direttore Scientifico e il Direttore Amministrativo con il solo diritto di parola e di parere.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, il Presidente Onorario con parere consultivo.

Il Consiglio di Amministrazione può cooptare nel Consiglio di Amministrazione il Presidente pro tempore dell'AVIS Regionale Veneto, che partecipa alle sedute senza diritto di voto.

ART. 8 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

L'avviso di convocazione è notificato a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima del termine fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza la notificazione può avvenire con un preavviso di ventiquattro ore. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Esso viene inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione nei termini suddetti.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione. L'adunanza può quindi svolgersi anche in più luoghi audio/video collegati con modalità, delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, tali che tutti i partecipanti possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le riunioni sono valide con la maggioranza dei componenti e le proposte si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Gli astenuti si ritengono presenti ma non votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso di trattazione di questioni concernenti persone, la votazione deve svolgersi in forma segreta.

In case di tre assenze consecutive non giustificate il Componente eletto si intende decaduto di diritto.

I verbali delle riunioni vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Le funzioni di Presidente e di Consigliere sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione anche altre persone invitate dal Presidente la cui presenza sia ritenuta utile e opportuna.

ART. 9 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:

- a. eleggere il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;
- b. nominare il Direttore Scientifico;
- c. nominare il Direttore Amministrativo;
- d. nominare l'Organo di Controllo e il Revisore legale;
- e. definire i programmi di attività;
- f. approvare i regolamenti interni;
- g. approvare i budget delle iniziative;
- h. approvare il bilancio;
- i. ratificare i provvedimenti adottati in via eccezionale ed urgente dal Presidente;
- j. convocare l'Assemblea unica dei Fondatori e dei Partecipanti, stabilendone l'ordine del giorno;
- k. provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria e adottare ogni provvedimento che ritiene opportuno al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

ART. 10 – IL PRESIDENTE.

Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio; presiede l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti; convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione; formula l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; propone il nominativo del Direttore Scientifico; esegue tutti gli atti necessari alla attività della Fondazione.

In caso d'urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del medesimo alla prima riunione.

Può proporre al Consiglio di Amministrazione deleghe specifiche a uno o più componenti del Consiglio. È compito specifico del Presidente assicurare il buon funzionamento complessivo della Fondazione avendo ampio mandato di iniziativa in ogni ambito di attività della stessa.

Ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio di Amministrazione rappresentanti di istituzioni e/o associazioni, esperti e/o consulenti la cui partecipazione sia ritenuta utile ed opportuna.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, il medesimo è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 11 – IL DIRETTORE SCIENTIFICO.

Il Direttore Scientifico ha la responsabilità di coordinare, dirigere e verificare le attività e le iniziative di ricerca e di promozione scientifica, nonché di formazione e di divulgazione approvate dal Consiglio di Amministrazione. Compete al Direttore Scientifico formulare progetti di ricerca, di attività e di servizi nonché proposte di collaborazione con altre organizzazioni del settore, da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Scientifico deve possedere requisiti di competenza professionale, cultura scientifica e capacità organizzativa adeguate al ruolo.

Il Direttore Scientifico è tenuto a relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di avanzamento delle attività di ricerca e sui risultati conseguiti.

Il Direttore Scientifico può costituire il Comitato Scientifico come organo tecnico-consultivo che lo supporta nella definizione delle linee strategiche della Fondazione e nella valutazione dei progetti di ricerca.

Il Comitato Scientifico è composto da personalità di chiara fama, italiane o straniere, impegnate, o che si sono distinte in attività di promozione, difesa, diffusione e costruzione di una comune cultura europea, o comunque di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi della Fondazione.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Direttore Scientifico.

ART. 12 – IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO.

Il Direttore Amministrativo ha la responsabilità del corretto e regolare svolgimento della gestione amministrativa, contabile, economica e finanziaria della Fondazione.

Egli dirige e coordina le attività e i servizi amministrativi della Fondazione nonché il personale e i collaboratori.

Il Direttore Amministrativo svolge anche le funzioni di Segretario della Fondazione. In questa veste ha la responsabilità della verbalizzazione delle sedute degli organi, della regolare tenuta del servizio di segreteria, dei registri sociali e ogni di altro registro previsto dalla legge o dai regolamenti interni.

ART. 13 – SPECIFICITA' SUI DIRETTORI.

Il Direttore Scientifico e il Direttore Amministrativo devono possedere requisiti di chiara competenza professionale, di cultura e di capacità adeguate al ruolo.

Il Direttore Scientifico e il Direttore Amministrativo sono tenuti a relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione sulle loro attività e sul grado di conseguimento degli obiettivi loro assegnati dal Consiglio di Amministrazione.

L'incarico può essere remunerato.

Essi scadono con la cessazione del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

La funzione di Direttore Scientifico e di Direttore Amministrativo non sono compatibili con la carica di Presidente o di Consigliere salvo espressa deroga approvata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 – L'ASSEMBLEA DEI FONDATORI E DEI PARTECIPANTI.

L'assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti si riunisce di norma una volta l'anno, convocata dal Presidente della Fondazione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Presidente può, inoltre, convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Il funzionamento della assemblea è previsto da un apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione. Ogni fondatore e/o partecipante può farsi rappresentare con delega scritta ad altro iscritto al registro di cui all'art. 5. È ammessa una sola delega.

Compete all'Assemblea:

- a. eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione e la loro eventuale surrogazione ;
- b. esprimere pareri e/o formulare proposte, su richiesta del Presidente della Fondazione ovvero di propria autonoma iniziativa, sulle attività e sui programmi ed obiettivi della Fondazione;
- c. deliberare l'estinzione della Fondazione.

La convocazione dell'Assemblea avviene almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. In casi d'urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno. Esso viene inviato con qualsiasi strumento, an-

che telematico, che ne attesti la ricezione nei termini suddetti.

L'assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione. L'adunanza può quindi svolgersi anche in più luoghi audio/video collegati con modalità, delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, tali che tutti i partecipanti possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la metà più uno degli iscritti nel registro unico di cui all'art. 5 personalmente o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Per l'estinzione della Fondazione vale quanto previsto nel successivo articolo 22.

Compete all'Assemblea la nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del Presidente Onorario, che non ha alcuna funzione amministrativa ma, se incaricato dal Presidente, può svolgere funzioni di rappresentanza della Fondazione in occasione di cerimonie, manifestazioni, incontri, ecc.

ART. 15 – IL REGISTRO DEI VOLONTARI.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 117/2017.

È istituito il registro dei volontari della Fondazione. Il volontario è persona fisica di maggiore età che chiede di svolgere prestazioni nell'ambito dei progetti e delle attività della Fondazione in modo spontaneo, libero e gratuito.

La domanda su apposito modulo è indirizzata al Presidente della Fondazione e l'iscrizione al registro avviene con l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il registro dei volontari e la loro attività sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

I Volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 16 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo può essere alternativamente:

- monocratico, nel qual caso dovrà essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c.;

- collegiale formato da 3 (tre) membri nel qual caso almeno il Presidente dovrà essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c..

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo.

Se collegiale esso nomina al proprio interno un Presidente.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno della Fondazione.

È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

della Fondazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso D.Lgs. 117/2017. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del D.Lgs. 117/2017, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti a condizione che esso sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Fondazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di revisione, nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 è formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

ART. 18 – BILANCIO DI ESERCIZIO.

Il bilancio di esercizio della Fondazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente ed entro il 31 dicembre deve approvare il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Fondazione.

Una volta approvati, il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

ART. 19 BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 20 LIBRI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla normativa applicabile, tiene:

a) il libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura del Consiglio stesso che su domanda dell'interessato può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo, da ciascun fondatore e partecipante i quali possono estrarne copie;

b) il libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione che su domanda dell'interessato può essere esaminato da ciascun fondatore e partecipante i quali possono estrarne copie;

c) il libro delle adunanze e delle delibere dell'Organo di Controllo tenuto a cura dei membri dell'Organo stesso che su domanda dell'interessato può essere esaminato da ciascun membro dell'Organo di Controllo, da ciascun Consigliere, da ciascun fondatore e partecipante i quali possono estrarne copie.

ART. 21 – MODIFICHE STATUTARIE.

Le modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

ART. 22 - ESTINZIONE.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti, con la maggioranza dei due terzi degli iscritti nel registro di cui all'art. 5, delibera l'estinzione della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Una volta esaurita la liquidazione, il patrimonio dovrà essere devoluto a norma dell'art. 10, lett. f) D.lgs 460/1997 e qualora la Fondazione abbia assunto la qualifica di Ente del Terzo Settore, il patrimonio residuo sarà devoluto nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 117/2017 ai soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 23 – NORMA DI RINVIO.

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni e le norme previste dal vigente ordinamento, nonché, qualora la Fondazione abbia assunto la qualifica di Ente del Terzo Settore, le disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017.

Le prescrizioni statutarie che non sono immediatamente efficaci poiché subordinate all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al Titolo VI del D.Lgs. 117/2017 acquisteranno efficacia solo successivamente ed in conseguenza dell'istituendo registro.

F.to: Pier Paolo Parnigotto, Elena Bressan (L.S.).

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE AD ORIGINALE ANALOGICO (art. 22 comma 3 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82).

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Elena Bressan, Notaio in Conselve, iscritto al Distretto Notarile di Padova, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia redatta su supporto informatico è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti.

Rilascio per gli usi consentiti.

Conselve, 19 novembre 2020

file firmato digitalmente dal Notaio Elena Bressan.